

NOTA DI LETTURA L.R. 15/2017 Legge regionale di Semplificazione

La Legge di semplificazione 2017 con quattro titoli e 35 articoli interviene su una serie di Leggi Regionali. Tra questi interventi ANCI Lombardia ritiene opportuno soffermare l'attenzione su alcuni articoli che trattano temi di particolare importanza per i Comuni che sono stati oggetto di puntuali osservazioni.

Art. 18: modifiche all'art. 42 della L.R. 4 Aprile 2012 N. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e conseguente modifica all'art. 3bis della L.R. 9/2001

1 Nella Legge Regionale di Semplificazione n. 15/2017, all'art. 18, è contenuta una modifica alle norme che regolano i trasporti eccezionali che ANCI Lombardia unitamente a UPL ritiene fortemente critica. Infatti la modifica prevede il superamento del nulla osta al transito, oggi rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate, una volta istituito l'archivio stradale regionale ove, di norma, far transitare i carichi speciali, attraverso la mera pubblicazione della cartografia su web. Come ANCI e UPL abbiamo sottolineato la pericolosità di questa norma che di fatto non consentirà più una valutazione puntuale e in tempo reale delle richieste di transito di carichi speciali in funzione di eventuali condizioni critiche sopraggiunte della sede stradale ma anche per eventuali ordinanze sindacali, contingibili e urgenti, incluso le necessità di supporto alla viabilità, alla vigilanza della polizia locale ed ai controlli. I crolli di ponti dovuti al passaggio di trasporti eccezionali che superavano il limite di peso massimo normalmente stabilito dal codice della strada richiedono una maggiore attenzione. Da evidenziare che fino alla pubblicazione del data base topografico, a seguito della delibera di Regione Lombardia che stabilirà tipologie di cartografia, modalità di redazione della rete viabilistica e relativa tempistica, persiste l'attuale procedura autorizzativa.

Art. 25: modifiche alla L.R. 12 ottobre 2015 n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)

Da un confronto tra la le modifiche licenziate alla LR. 33/2015, nell'art. 25 della Legge di Semplificazione (nel seguito L.S.), e le proposte fatte da ANCI, emergono significativi aspetti positivi ed alcuni meno favorevoli.

La nota più dolente. Nonostante le ripetute richieste da parte di ANCI Lombardia e di molti Comuni Lombardi di un intervento Regionale a sostanziale supporto dei Comuni impossibilitati a svolgere adeguatamente le competenze e le attività previste dalla L.R. 33/2015, anche con questa Legge di semplificazione, in generale si evince un ulteriore disimpegno da parte della Regione nel fornire supporto tecnico ai Comuni attraverso i pareri su richiesta. Non è stata accettata la proposta di emendamento presentata da ANCI volta ad estendere la possibilità di ricorrere al parere Regionale anche ai Comuni in zona 3 e 4, per i controlli e la certificazione alla sopraelevazione, gli unici adempimenti per cui sono richieste ai Comuni, in zona 3 e 4, competenze in materia di ingegneria sismica. Al contrario, al punto d) dell'art. 25 della L.R. N. 15/2017 L.S., si limita la possibilità di ricorrere al parere regionale anche per i Comuni in zona 2, al solo caso degli edifici strategici e rilevanti. Si riduce così drasticamente la casistica nel settore degli interventi privati e vi è un significativo disimpegno da parte di Regione nella partecipazione, quale organo di consulenza tecnica, alle istruttorie anche in zona 2.

Gli aspetti che paiono favorevoli:

2

Al punto a) art. 25 L.S., l'introduzione dei commi 1bis e 1ter dell'art. 5 alla L.R. 33/2014, pone le condizioni perché vengano accolti i contenuti degli emendamenti proposti da ANCI Lombardia volti ad escludere interventi non significativamente rilevanti per la sicurezza sismica dalle procedure della L.R. 33/2015. L'efficacia di tali disposizioni nel semplificare ed alleggerire le procedure dipenderà dagli indirizzi che la Giunta Regionale adotterà nello stilare la lista tipologica degli interventi "*privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*", auspicando che tale lista includa anche gli "interventi locali" ai sensi del capitolo 7 del D.M. 14/01/2008, come da proposta ANCI Lombardia.

Il controllo previsto al punto f) dell'art. 25 L.S., come auspicato nella proposta di ANCI Lombardia consente la semplificazione in argomento evitando una perdita di vigilanza e disincentivando interpretazioni arbitrariamente lasse da parte dei committenti con possibili risvolti sulla mitigazione del rischio sismico.

Al punto a) dell'art. 25 L.S., l'introduzione del comma 1 quinquies dell'art. 5 alla L.R. 33/2015 recepisce la proposta di emendamento formulata da ANCI Lombardia riguardante i Comuni Lombardi colpiti dal sisma 2012. L'obiettivo era quello di evitare inutili sovrapposizioni tra le attività degli enti deputati alla vigilanza ed al controllo sulle pratiche di ricostruzione post-sisma (Struttura Commissariale col supporto del Comitato tecnico Scientifico, Ufficio Ricostruzione all'interno dei Comuni) e le procedure previste dalla L.R. 33/2015.

La modifica di cui al punto c) dell'art. 25 L.S., rende esplicito quanto già osservato da ANCI Lombardia nelle proprie note di lettura della L.R. 33/2015 rilasciate ai Comuni. Al di là di ogni dubbio interpretativo è oggi manifesto che la procedura del deposito sismico non comporta un'istruttoria tecnica sui contenuti della progettazione.

Si segnala come le proposte di ANCI Lombardia di modifica alla DGR X/5001, che disciplina l'attuazione della L.R. 33/2015, siano rimaste per ora inevase. L'auspicio è che possano essere prese in considerazione nelle future DGR.

Infine per la quota dei controlli a campione ANCI Lombardia sta lavorando alla realizzazione di un help desk a supporto degli uffici Comunali per rendere chiaro ed omogeneo il lavoro degli uffici tecnici nell'applicazione della norma.

Art. 31: modifiche agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n. 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) e disposizioni conseguenti. Assistenza educativa e trasporto scolastico alunni con disabilità frequentanti Scuole superiori

L'art. 31 modifica gli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n. 19/2007.

3

In particolare viene assegnato ad alcuni enti del territorio lo svolgimento dei servizi di assistenza educativa e trasporto scolastico per gli alunni con disabilità che frequentano Scuole superiori o corsi di Formazione professionale.

Gli enti territoriali interessati sono gli enti del sistema socio-sanitario regionale (ATS), per quanto riguarda l'assistenza alla comunicazione, il servizio tiflogico e i supporti didattici per i disabili sensoriali e i Comuni, per il trasporto scolastico per disabili sensoriali e psicofisici frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e l'assistenza ad personam.

La formulazione delle competenze assegnate dalla legge regionale agli enti territoriali non è molto chiara e si presta a diverse interpretazioni.

Le spese sostenute dagli enti territoriali saranno a carico dello Stato e, in caso di insufficienza delle risorse statali, la Regione integrerà con risorse proprie, sino alla copertura del fabbisogno definito in base alle linee guida che saranno emanate.

A seguito di ripetute richieste di ANCI Lombardia e dopo la dichiarata disponibilità della Regione ad inserire norme chiare ed inequivocabili nelle Linee guida in corso di redazione, lo scenario sarà il seguente:

Ente titolare	Servizio	Tipo di disabilità	Grado di istruzione	Finanziamenti
Comuni	Trasporto Assistenza personale	Tutte	Inferiore	Comuni
Comuni	Trasporto Assistenza personale	Tutte	Superiori	Stato/Regione
ATS	Assistente comunicazione Tiflogico Supporti	Sensoriali	Tutti	Stato/Regione

4

ANCI Lombardia ha presentato una serie di richieste, volte non solo a qualificare il servizio ma soprattutto a valorizzare il contributo fornito dai Comuni.

Era indispensabile un provvedimento che offrisse un quadro unitario del problema, con competenze ben definite e risorse certe, anche per dare uniformità alla programmazione e gestione dei servizi in tutta la Regione. In molte zone della Regione attualmente i Comuni non vedono rimborsati dalle Province i costi del servizio che svolgono.

In Lombardia da anni numerosi Comuni gestiscono anche i servizi per i disabili sensoriali (che erano di competenza delle Province) e anche i servizi per i disabili psicofisici che frequentano Scuole superiori (anche questi di competenza delle Province).

Il criterio utilizzato per definire il fabbisogno di interventi (alto/medio/basso) non è omogeneo nelle varie realtà lombarde, come non sono attualmente omogenei i parametri utilizzati per le certificazioni.

ANCI Lombardia ritiene indispensabile in questa fase sperimentale il monitoraggio permanente dei servizi, attraverso un tavolo regionale che veda la presenza di tutti i soggetti coinvolti (Regione, Comuni, Scuole, Associazioni delle famiglie).

Va precisato che, in base alla norma nazionale, la competenza è in capo alla Regione, la quale coinvolge gli enti locali (Comuni e ATS) nell'erogazione dei servizi, ma mantiene la titolarità della competenza. Questo per evitare contenziosi con le famiglie degli alunni disabili.

Nella redazione delle linee guida alcuni temi presentano delle criticità:

- Le ore assegnate per il servizio dovrebbero rispecchiare quanto già oggi erogato
- Il tariffario utilizzato per il personale impiegato nei servizi non può essere inferiore al minimo sindacale. In diverse realtà già oggi i Comuni stipulano contratti con importi superiori a quelli previsti dalla Regione.
- Il costo km ipotizzato per il trasporto deve coprire i costi reali sostenuti.

Art. 26 (modifiche alla L.R. 12/2005)

Per quanto riguarda le modifiche alla L.R. 12/2005 contenute nell'art. 26, si rimanda alla nota di lettura specifica che ANCI Lombardia invierà unitamente alle prime osservazioni sulla L.R. 16/2017 (Modifiche all'art. 5 L.R. 28 Novembre 2014 , n. 31 – disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato).

5